

COMUNE DI GUDO VISCONTI
Provincia di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI
E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 1: ambito e scopo del regolamento.

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi del D.Lgs. 15/11/1993, n° 507, e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni relative alle occupazioni medesime, nonché le modalità d'uso dell'area concessa.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per "tassa" si intende la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. precitato.

CAPI I OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

SEZIONE I: OCCUPAZIONI E CONCESSIONI IN GENERE.

Art. 2: occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche comunali, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di Legge e di Regolamento. Pertanto, le occupazioni realizzate senza il prescritto atto di concessione, ovvero protratte oltre il termine concesso, sono considerate abusive, e come tali, possibili delle sanzioni vigenti.
2. Le occupazioni possono riguardare il suolo, il soprassuolo ed il sottosuolo ed essere permanenti o temporanee:
 - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore l'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore l'anno;
3. Le occupazioni temporanee possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiore l'anno.
4. Ai fini dell'applicazione della tassa, sono considerate temporanee:
 - a) Le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

- b) Le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno. Per tali occupazioni si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, maggiorata del 20%.

Art. 3 richiesta di occupazione.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il solo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda all'Amministrazione Comunale.
2. La domanda, redatta in carta legale, deve contenere:
 - a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
 - b) L'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare;
 - c) L'oggetto dell'occupazione, i motivi e fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso e il tempo per il quale è richiesta l'occupazione;
 - d) La sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo, con deposito di cauzione su richiesta del Comune.
3. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata dall'occupazione, se richiesta dall'Amministrazione, al fine di consentire una precisa identificazione della stessa. Inoltre, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini della domanda. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comporti specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime.
4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta, fatto salvo quanto previsto dai Regolamenti speciali di cui ai successivi art. 16 e 17.
5. È possibile l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tal caso l'interessato, oltre a presentare la domanda intesa ad ottenere la concessione, deve dare immediata comunicazione dell'operazione al competente Ufficio Comunale, che provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte.

Art. 4: competenza nell'esame e nel rilascio della concessione.

1. La richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche è presentata al Comune - Ufficio Tributi, eccezione per la richiesta di occupazione realizzata con:
 - a) Tende fisse o retrattili, insegne ed impianti pubblicitari (nei casi i cui è previsto il rilascio di autorizzazione edilizia), vetrinette esterne ai negozi ed apparecchi di distribuzione, che va presentata al Comune - Ufficio Tecnico;
 - b) Passi carrabili, che va presentata al Comune - Ufficio Polizia Municipale.

Art. 5 istruttoria dell'istanza.

1. L'Ufficio competente, ricevuta l'istanza, dà inizio alla procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, dell'igiene e della sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tal fine provvederà ad acquisire i pareri degli altri Uffici Comunali interessati e delle Commissioni Comunali competenti se previste.
2. Il responsabile dell'istruttoria è tenuto a provvedervi entro 30 giorni dal ricevimento.

Art. 6: contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale.

1. In base ai risultati dell'istruttoria di cui al precedente art. 5, l'Amministrazione Comunale rilascia o nega la concessione.
2. L'atto di concessione deve riportare, oltre alle generalità del richiedente, la superficie e l'ubicazione dell'area concessa, la durata della concessione, le eventuali condizioni e prescrizioni, l'importo e le modalità di pagamento della tassa, l'eventuale somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, anche a titolo cauzionale, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo comma.
3. La concessione può essere rilasciata previa apposita deliberazione della giunta Comunale, qualora la richiedano l'importanza e la durata dell'occupazione. Se la concessione comporta la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
4. Il Sindaco rilasci formalmente l'atto di concessione.
5. L'Ufficio comunale cura la tenuta di apposito schedario, dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione autorizzata.
6. Copia dell'atto di concessione, relativo ad occupazione permanente, è trasmessa all'Ufficio Tributi per l'applicazione ed il controllo della tassa relativa.
7. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale o titoli di stato o di una fidejussione bancaria o assicurativa nei seguenti casi:
 - a) Se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) Se dall'occupazione possono derivare danni prevedibili al Demanio Comunale;
 - c) Ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustificano; a richiesta dell'ufficio istruttore.
8. Lo svincolo del deposito è subordinato al nulla osta del Comune.

Art. 7 titolarità della concessione.

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale; per cui non è consentita la subconcessione.

2. È ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento di nuova tassa ed esecuzione di ogni restrizione o conguaglio della tassa prima pagata.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al precedente comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobiliare munito di passo carrabile, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini della stessa.

Art. 8: rinnovo e disdetta della concessione.

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.
2. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma 1. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore non dà luogo alla restituzione della tassa versata, né dell'eventuale canone di concessione applicato.

Art. 9: obblighi del concessionario.

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura ed all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ha l'obbligo :
 - a) Di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) Di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti o altro mezzo opportuno;
 - c) Di provvedere, a proprie spese e cura, a ripristinare il suolo come era in origine. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'art. 6, comma 6.

Art. 10: modifica, sospensione e revoca della concessione.

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento e a suo giudizio insindacabile, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse di pubblica sicurezza senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione della tassa, ed al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale della tassa e dell'eventuale canone di concessione pagati in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 11: decadenza della concessione e dell'autorizzazione.

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora:
 - a) Non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla Legge e dai Regolamenti comunali;
 - b) Per mancato pagamento della tassa e della tassa e dell'eventuale canone di concessione;
 - c) Se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, le opere non vengano realizzate nei termini previsti dalle normative edilizie;
 - d) Per violazione delle norme di cui all'art. 7 relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione;
 - e) Per uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
2. La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, né esonera da quella ancora dovuta, relativa al periodo di effettiva occupazione.

Art. 12: corrispettivo per uso di beni comunali.

1. L'eventuale uso da parte del concessionario di opere già esistenti, e qualsiasi altra utilizzazione dei beni comunali di uso pubblico o patrimoniale sono ammessi solo dietro pagamento di adeguato corrispettivo, a titolo di canone, risarcimento di danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dal Comune con provvedimento insindacabile in via amministrativa.
2. L'uso dei beni comunali comporta altresì, per il concessionario, la continua ed adeguata manutenzione degli stessi e l'obbligo della loro restituzione nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della concessione, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati.

Art. 13: limiti delle occupazioni.

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento.

2. Fuori dai centri abitati la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinata dal Regolamento di cui al comma 1.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice Stradale, l'occupazione dei marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della loro lunghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e semprechè rimanga libera una zona per la circolazione di pedoni larga non meno di mt. 2,00. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il traffico pedonale.
4. Quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data dell'entrata in vigore del Codice medesimo, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Ai fini del presente comma, sono considerate esistenti anche le occupazioni temporanee che venivano effettuate in modo ricorrente, antecedentemente all'entrata in vigore del nuovo codice della strada.
5. All'interno delle piazze o parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli accorgimenti prescritti in concessione e/o autorizzazione.

Art. 14: modalità d'uso dell'area in concessione.

1. Il concessionario, nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia delle Leggi, dai Regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Deve collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, per le quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.
3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo.

Art. 15 canone di concessione.

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione ed autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio o la promozione di attività economiche può essere subordinato al pagamento di un canone di concessione.
2. Le tipologie delle occupazioni comportanti il pagamento del canone di concessione sono individuate con atto della Giunta Comunale.
3. Il canone di cui al comma 1 è corrisposto dal concessionario nei tempi e modi stabiliti per il pagamento della tassa.

SEZIONE II: OCCUPAZIONI DI TIPO PARTICOLARE.

Art. 16: posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

1. Le assegnazioni dei posteggi giornalieri in zone destinate al commercio su aree pubbliche sono coordinate dall'Ufficio Tecnico ed effettuate dall'Ufficio Polizia Municipale a mezzo di propri incaricati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Per le occupazioni di cui al comma 1 la quietanza del pagamento della tassa e dell'eventuale canone di concessione, da effettuarsi con il versamento diretto ai sensi dell'art. 26, comma 5, equivale a provvedimento di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.
3. I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora del termine previsto per la cessazione della loro attività, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.
4. È vietato ai titolari di detti posteggi manomettere in alcun modo il suolo occupato senza autorizzazione del comune.

Art. 17: spettacoli viaggianti.

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è regolamentata da apposita delibera della Giunta Comunale che abbia individuato l'utilizzo dell'area; la suddetta delibera può essere adottata annualmente qualora l'area in oggetto subisca modifiche.

Art. 18: occupazione del sottosuolo e soprassuolo.

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni legislative vigenti, da apposita deliberazione consiliare da adottarsi entro 120 gg. dall'adozione del presente Regolamento.

CAPO II

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 19: applicazione della tassa.

1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicata dal Comune in base alle norme stabilite dalla legislazione vigente e dal presente regolamento.
2. L'applicazione della tassa non esclude il pagamento di canoni di concessioni se dovuti ai sensi dell'art. 15.

3. L'applicazione della tassa nel caso di occupazioni abusive, perché non autorizzate ovvero realizzate in difformità delle prescrizioni dell'atto di concessione o autorizzazione, non sana l'irregolarità delle occupazioni medesime.

Art. 20: oggetto della tassa

1. Costituiscono oggetto tassabile:

- a) Le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indispensabile del comune;
- b) Le occupazioni di spazi soprastanti il solo pubblico (con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile), nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle oste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
- c) Le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;
- d) Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati del territorio comunale, come delimitati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 21: soggetto attivo.

1. Per le occupazioni indicate nell'art. 20, realizzate nel territorio del Comune la tassa è dovuta al Comune medesimo.
2. Agli effetti della tassa di cui al presente Regolamento, il Comune appartiene alla classe V.

Art. 22: soggetto passivo.

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Art. 23: graduazione della tassa e classificazione del territorio comunale.

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione
2. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree di cui all'art. 20 sono classificate in due categorie.
3. L'elenco di classificazione è deliberato dal Consiglio Comunale, sentita la commissione Edilizia; è pubblicato per 15 gg. all'albo pretorio. La deliberazione di classificazione è allegata al presente Regolamento (Allegato "A"), del quale costituisce parte integrante.
4. L'elenco di cui al precedente comma potrà essere variato con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma 3.

Art. 24: commisurazione e determinazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati lineari e chilometri lineari. Le frazioni inferiori alle misure di cui sopra sono calcolate con arrotondamento all'unità di misura superiore. In particolare:
 - a) L'area occupata con strutture o simili collocate sul suolo è calcolata in base alla superficie del basamento, anche se sopraelevato; se tali strutture sono dotate di copertura sporgente, l'area tassabile è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima;
 - b) Analogamente si procede per computare l'area occupata con tende, ombrelloni e simili;
2. Ai fini della commisurazione della tassa si considerano anche quegli spazi o tratti intermedi che, sebbene non effettivamente occupati, non possono più essere concessi ad altri per effetto dell'occupazione in tassazione. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, la tassa si determina autonomamente per ognuna di esse.
3. Le superfici eccedenti i 1000 mtq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione di 10%.
4. La tassa è determinata in base alle misure tariffarie, stabilite con apposito atto deliberativo, e con riferimento alle categorie di cui al precedente articolo.
5. La deliberazione che istituisce e stabilisce le tariffe e le riduzioni facoltative della tassa è adottata dal Consiglio Comunale secondo quanto disposto dal D.Lgs 507/1993 e successive modificazioni.
6. Ai sensi dell'art. 44, comma 5, del D.Lgs. 507/1993, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso per la profondità del marciapiede di un metro. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla striscia di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di cm. 60; a tal fine si precisa quanto segue:
 - la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico;
 - il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Polizia Municipale, può previo rilascio di apposito cartello segnaletico vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante agli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mtq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, (art. 44 comma 1, D.Lgs. 507/1993) ridotta fino al 50%.

Art. 25: denuncia.

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, il soggetto concessionario è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi apposita denuncia ai fini della tassa, nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti dalla Legge e dal presente Regolamento.
2. L'obbligo della denuncia suddetta non sussiste per gli anni successivi a quello della prime applicazione della tassa, semprechè non si siano verificate variazioni nell'occupazione determinanti un diverso ammontare del tributo.
3. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti del genere, comporti variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, può essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Per le operazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni medesime.

Art. 26: versamento della tassa.

1. Il versamento della tassa è effettuato mediante conto corrente postale intestato al Comune fatto salvo quanto disposto nel successivo comma 5.
2. Il versamento della tassa per occupazioni permanenti è effettuato per l'intero anno di rilascio della concessione entro 30 giorni dal rilascio medesimo e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno stesso. Gli stessi termini si applicano anche in caso di variazione nell'occupazione che, determinando un diverso ammontare del tributo, comportino l'obbligo di una nuova denuncia.
3. Per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione, il versamento della tassa per occupazioni permanenti deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni di cui all'art. 25 , comma 3, il versamento della tassa deve essere effettuato nello stesso termine di presentazione della denuncia.
5. Per le occupazioni temporanee il versamento della tassa deve essere effettuato entro il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano concesse ad alcun previo atto del Comune, la tassa può essere versata diretta a mani di un incaricato dell'Ufficio Polizia Municipale mediante bollette da staccarsi da appositi bollettari numerati e vidimati prima dell'uso.

Art. 27: accertamento, rimborsi e riscossione coattiva.

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e procede alla liquidazione del tributo tramite l'Ufficio Tributi, se trattasi di occupazioni permanenti, e tramite l'Ufficio di Polizia Municipale se trattasi di occupazioni temporanee, ovvero di occupazioni comportanti il versamento diretto di cui all'art. 26, comma 5. Agli accertamenti in rettifica o d'ufficio provvede l'Ufficio Tributi anche per le occupazioni temporanee, su segnalazione dell'Ufficio Polizia Municipale.
2. L'Ufficio Tributi cura anche la riscossione coattiva della tassa non versata, nei modi previsti dal Regolamento Comunale di Contabilità.

3. Al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti si provvede per la parte di propria competenza nel rispetto dei tempi e delle modalità di Legge o di Regolamento.

Art. 28: esenzioni, agevolazioni ed esclusioni.

1. Oltre le esenzioni previste dall'art. 49 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 sono altresì esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, celebrative, politiche, religiose ed assistenziali, non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - c) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli edifici effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.
2. Qualora le manifestazioni, di cui al comma 1, punto a) prevedano per la realizzazione degli scopi dell'associazione, anche attività di vendita o somministrazione, la tassa non è dovuta. Il richiedente deve specificare nella richiesta lo scopo della vendita.
3. Inoltre, la Giunta Comunale può disporre esenzioni o riduzioni della tassa dovuta per occupazioni temporanee, qualora queste siano necessarie per fronteggiare eccezionali eventi di interesse pubblico.
4. La tassa non si applica per le occupazioni d aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale, fatto salvo quanto stabilito nell'art. 20 lettera d) del presente Regolamento.

Art. 29 sanzioni.

1. In sede di applicazione della tassa il Comune applica le sanzioni nelle misure e con le modalità stabilite dalla Legge.
2. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, che rappresentano violazioni anche delle norme del codice stradale, sono punite con la sanzione prevista da tale Codice. Le medesime sanzioni sono applicate per le violazioni concernenti l e occupazioni di aree private ad uso pubblico.
3. Le altre violazioni sono punite a norme degli articoli 106 e seguenti del T. U. L. C. P. 3/03/1934 n. 383 e successive modifiche.

Art. 30: affrancazione della tassa.

1. L'ammontare della somma dovuta quale corrispettivo dell'affrancazione prevista dall'art. 44, comma 11, del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, è determinato in base alla tariffa in vigore nell'anno di presentazione della domanda da parte del contribuente.

2. La domanda, presentata all'Ufficio Tributi, produce i suoi effetti a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione, semprechè sia stato provveduto al versamento del corrispettivo di cui al precedente comma 1.
3. Qualora, successivamente all'affrancazione, un maggiore ammontare della tassa, 1 passo carrabile predetto è considerato nuovo oggetto tassabile, senza possibilità di restituzione anche parziale del corrispettivo a suo tempo versato.

Art. 31: il funzionario responsabile.

1. La Giunta Comunale designa, quale responsabile per le funzioni ed i poteri di cui all'art. 54 del D.Lgs 507/1993, un funzionario appartenente all'Ufficio Tributi. Resta esclusa dalla responsabilità del suddetto funzionario la sola applicazione della tassa ed il versamento diretto per le occupazioni temporanee, ed i relativi controlli: tale responsabilità viene attribuita al funzionario dell'Ufficio che è competente al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi del presente Regolamento.

Art. 32 rinvio ed altre disposizioni

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento , si rimanda alle norme legislative vigenti in materia.
2. Per il diritto di accesso e di partecipazione dei soggetti interessati si rinvia a quanto stabilito nell'apposito Regolamento.

Art. 33: norma transitoria.

1. Per le occupazioni in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento i titolari della relativa concessione o autorizzazione dovranno corrispondere, per il periodo di tassazione in corso, il canone di concessione di cui all'art. 15, se stabilito dalla Giunta Comunale.

Ar. 34: entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 142/1990, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quella di ultimazione della pubblicazione.
2. Tuttavia, la parte riguardante la classificazione del territorio comunale, di cui all'art. 23 del presente Regolamento, produce i suoi effetti con decorrenza dal 1 gennaio 1994. Pertanto, è fatto salvo l'obbligo del conguaglio della maggiore tassa dovuta per effetto della suddetta classificazione.

Art. 35: abrogazioni di precedenti disposizioni.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi e relativi allegati, nonché tutte le altre disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Comune di GUDO VISCONTI
(Provincia di MILANO)

Allegato "A"
Pag. n. 1

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA
1° CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

1. VIA U. FOSCOLO
2. VIA MONTE GRAPPA
3. PIAZZA VITTORIO VENETO
4. PIAZZA ROMA
5. PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO
6. VIA VITTORIO EMANUELE
7. VIA DON S. DONATI
8. VIA S. ROCCO
9. VIA PIAVE
10. VIA DON E. DOTTI
11. VIA EUROPA

Comune di GUDO VISCONTI
(Provincia di MILANO)

Allegato "B"
Pag. n. 1

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA
2° CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

1. VIA ANTEBIAGO
2. VIA G. UNGARETTI
3. VIA FIUME
4. VIA CORNAGGIA
5. VIA G. MANZONI
6. VIA PASCOLI
7. VIA DANTE
8. VIA LIBERAZIONE
9. PIAZZA REPUBBLICA
10. VIA PAOLO VI°
11. VIA GUDETTO
12. VIA S. PELLICO
13. VIA G. VERDI
14. VIA A. TOSCANINI
15. VIA PUCCINI
16. VIA DONIZZETTI
17. VECCHIA STRADA PROVINCIALE – LOCALITA' MIRASOLE
18. VECCHIA STRADA PROVINCIALE – VIA VIGNA

TUTTE LE ALTRE ZONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE NON COMPRESSE NELLA
PRECEDENTE CATEGORIA.

ALLEGATO "B"

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: TARIFE IN VIGORE A DECORRERE DALL' 1/01/1994

1. - OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1.1. - ordinarie (art. 44, comma 1, lett. a) D.Lgs. 507/93)	- 1^ cat.: £ 34.000 - 2^ cat.: £ 23.800
1.2. - di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (art. 44, c. 1. Lett. c) D.Lgs. 507/93)	- 1^ cat.: £ 17.000 - 2^ cat.: £ 11.900
1.3. - con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (art. 44, c. 3, D.Lgs. 507/93)	- 1^ cat.: £ 10.200 - 2^ cat.: £ 7.140
1.4. - con passi carrabili (art. 44, c. 3, D.Lgs. 507/93)	- 1^ cat.: £ 17.000 - 2^ cat.: £ 11.900

La tariffa di cui al punto 1.1.:

- a) è ridotta al 50% per gli accessi di cui all'art. 44, comma 8;
- b) è ridotta al 10% per i passi carrabili di cui all'art. 44, c. 9; comunque con tassa non inferiore a £. 10.000.

2. - OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

2.1. - ordinarie (per giorno intero e per mq.) - (art. 45, c. 2, lett. a) D.Lgs. 507/93)	- 1^ cat.: £. 2.000 - 2^ cat.: £. 1.400
2.2. - di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (art. 45, c. 2, lett. c) D.Lgs. 507/93)	- 1^ cat.: £. 700 - 2^ cat.: £. 450
2.3 - con tende e simili (art. 45, c. 3, D.Lgs. 507/93)	- 1^ cat.: £. 600 - 2^ cat.: £. 420

note:

- a) in ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni, la tariffa è ridotta del 35% (art. 45, c. 1, secondo periodo aggiunto con D.Lgs.);
- b) per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti (con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante), la tariffa è aumentata del 50% (art. 45, comma 49);
- c) per le occupazioni realizzate dai venditori ambulanti, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe sono ridotte al 50% (art. 45, c. 5, primo periodo, come modificato con D.Lgs.);
- d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80% (art. 45, comma 5, secondo periodo);

3. – OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE:

a) aventi carattere permanente

- 3.1. – con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (art. 47, c. 1 e 2, come modificato da D.Lgs. 566/93)
- | | |
|------------------------|------------|
| - 1 [^] cat.: | £. 250.000 |
| - 2 [^] cat.: | £. 175.000 |

b) aventi carattere temporaneo

3.2. – occupazione di cui al precedente 3.1.:

a) di durata non superiore a 30 giorni:

- fino a un km lineare:

Tassa complessiva
- 1[^] cat.: £ 10.000
- 2[^] cat.: £ 7.000

- superiore al km lineare:

-1[^] cat.: £ 15.000
- 2[^] cat.: £ 10.500

b) di durata superiore a 30 giorni e fino a 90 giorni, la tassa di cui sopra è maggiorata del 30%;

c) di durata superiore a 90 giorni, e fino a 180 giorni, la tassa di cui sopra è maggiorata del 50%;

d) di durata maggiore, la tassa di cui sopra è maggiorata del 100%.

